

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1440 del 13/05/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., artt. 242, comma 7, 245 e 249 e relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta, L.R. n. 13/15. Autostrade per l'Italia S.p.A., sede legale in Via A. Bergamini, 50, Roma. Approvazione del Progetto di Bonifica trasmesso con nota pervenuta in data 22.02.2016, PGFC/2016/2383, relativo alla situazione di potenziale contaminazione accertata a carico della matrice ambientale suolo e sottosuolo afferente area interessata da incidente stradale occorso in data 24.08.2015, lungo Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, al km 107+180 Direzione Ancona (Sud), Cesenatico.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1477 del 12/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., artt. 242, comma 7, 245 e 249 e relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta, L.R. n. 13/15. Società Autostrade per l'Italia S.p.A., sede legale in Via A. Bergamini, 50 – Roma. Approvazione del “Progetto di Bonifica” trasmesso con nota pervenuta in data 22.02.2016, PGFC/2016/2383, relativo alla situazione di **potenziale contaminazione accertata a carico della matrice ambientale “suolo e sottosuolo” afferente l’area interessata da incidente stradale occorso in data 24.08.2015, lungo l’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, al km 107+180 Direzione Ancona (Sud) – Cesenatico.**

IL DIRIGENTE

Vista l’istruttoria della Responsabile del Procedimento di seguito riportata;

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, attribuendo in capo alla Regione e alle Province specifiche competenze;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall’art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal punto 2. – 2° caso e 3° caso dell’Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo, secondo cui **il Progetto di Bonifica** è approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Atteso che in attuazione della sopraccitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Evidenziato che con nota datata 25.08.2015, acquisita al protocollo della Provincia di Forlì-Cesena con il n. 91185/15, GSA – Gestione Servizi Ambientali S.r.l. ha comunicato, in nome e per conto della Società Autostrade per l’Italia S.p.A., in qualità di proprietario e gestore dell’area, non responsabile, ai sensi degli artt. 242, 245 e 249 del D.Lgs. 152/06, il riscontro di una **situazione di potenziale contaminazione** accertata a carico della **matrice ambientale “suolo e sottosuolo”** afferente l’**area individuata al km 107+180 lungo l’Autostrada A14 - Bologna-Bari-Taranto - Direzione Ancona (Sud) – Cesenatico**, interessata in data 24.08.2015 da un incidente stradale che ha visto l’uscita dalla sede stradale di un autotreno e il suo rovesciamento all’interno dell’adiacente canale di scolo. L’evento ha determinato la rottura del serbatoio dell’autotreno con conseguente sversamento del carburante (gasolio) lungo la scarpata autostradale e nel fosso alla base della scarpata stessa, impattando un’area stimata pari a circa 100 m²;

Rilevato che le attività di messa in sicurezza complessivamente svolte in sito, così come comunicate da GSA – Gestione Servizi Ambientali S.r.l. con nota del 12.10.2015, prot. prov.le n. 89085/15, hanno previsto, tra l’altro:

- delimitazione dell’area interessata dallo sversamento di gasolio;
- applicazione di prodotti assorbenti sui terreni potenzialmente interessati dallo sversamento di gasolio;
- rimozione del mezzo incidentato;

- scavo e rimozione del terreno che risultava potenzialmente interessato dallo sversamento di gasolio (parte finale della scarpata e cunetta autostradale). L'area di scavo risulta aver interessato una **superficie pari a circa 11,0 x 1,8 metri, per una profondità pari a circa -1,5 metri da p.c.** (volume di scavo pari a circa 30 m³);
- prelievo di n. 1 campione del terreno rimosso per le analisi di classificazione del rifiuto ai fini del suo corretto conferimento a smaltimento/recupero;
- prelievo di n. 1 campione di terreno del fondo scavo per le verifiche analitiche tese ad accertare la conformità, per tutti i parametri, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

A seguito delle attività e delle verifiche analitiche eseguite, il Proponente ha accertato la presenza di una situazione di **potenziale contaminazione residua nel campione di terreno di fondo scavo** (suolo profondo insaturo, profondità pari a circa -1,5 metri da p.c.) per il parametro **“idrocarburi pesanti, C>12”**, **non circoscritta in profondità.**

Non risultano essere stati prelevati e analizzati, invece, campioni di terreno relativi alle pareti dello scavo realizzato. Pertanto, ad oggi, non risulta possibile escludere la presenza di una **eventuale potenziale contaminazione residua anche in estensione;**

Considerato che con nota del 19.02.2016, PGFC/2016/2383, lo Studio Mattioli S.r.l. ha trasmesso, su incarico della Società Autostrade per l'Italia S.p.A., l'elaborato denominato **“Progetto di Bonifica del sito ubicato al km 107+180 Direzione Sud Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto ai sensi dell'Allegato 4 Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06”**, datato Febbraio 2016, a firma dell'Ing. L. Beccaccini e del Prof. M. Mattioli;

Viste le risultanze della **Conferenza di Servizi del 13.04.2016** che, in particolare, ha:

- ritenuto, alla luce dell'attuale destinazione d'uso del sito interessato dallo sversamento di gasolio (area di pertinenza/competenza autostradale), di poter accogliere la proposta di individuare, quali obiettivi di bonifica per la **matrice ambientale “suolo e sottosuolo”**, le **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla **Tabella 1, Colonna B** di cui all'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva la costituzione di un eventuale vincolo in riferimento alla Tabella 1, Colonna A (per siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) qualora venisse accertata al termine della realizzazione degli interventi di bonifica, una situazione di potenziale contaminazione residua per la suddetta Tabella 1, Colonna A.

A riguardo, nella tabella di seguito riportata sono riepilogati i superamenti delle sopraccitate CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) e Colonna B (siti ad uso commerciale/industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, accertati nel **campione di suolo profondo insaturo prelevato dal fondo scavo** (profondità pari a circa -1,5 metri da p.c.) e sottoposto ad analisi di laboratorio:

PARAMETRI	CONCENTRAZIONE (mg/kg)	CSC Tabella 1/A (mg/kg)	CSC Tabella 1/B (mg/kg)	SUPERAMENTI CSC 1A/1B
Stagno	1,6	1	350	1A
Idrocarburi leggeri, C≤12	33	10	250	1A
Idrocarburi pesanti, C>12	2.187	50	750	1A+1B

- ritenuto opportuno evidenziare che in occasione della realizzazione delle sopraccitate attività di messa in sicurezza e di indagine ambientale non risultano essere mai stati intercettati acquiferi superficiali né locali venute d'acqua (massima profondità di indagine spinta fino a circa -1,50 metri da p.c.) e, pertanto, **la matrice ambientale “acque sotterranee” non è oggetto della proposta di progettazione degli interventi di bonifica;**
- ritenuto che il sopraccitato **“Progetto di Bonifica”** è stato predisposto ai sensi dell'art. 249 (procedura semplificata per aree contaminate di ridotte dimensioni), secondo le modalità previste al **punto 2. - 2° caso, lettera a)** dell'Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare

l'Analisi di Rischio)), al fine di **garantire il raggiungimento della conformità**, per la matrice ambientale **“suolo e sottosuolo”**, per i parametri oggetto di indagine, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla **Tabella 1, Colonna B** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- d. preso atto di quanto proposto al **Capitolo 4** del **“Progetto di Bonifica”** con particolare riferimento alla strategia di intervento individuata e ritenuta migliore ai fini della bonifica del sito in oggetto che risulta consistere nello **scavo, rimozione e smaltimento del terreno potenzialmente contaminato**, fino al riscontro dell'accertata conformità, per i parametri oggetto di indagine, alle **CSC** di cui alla **Tabella 1, Colonna B** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- e. ritenuto di poter esprimere **parere favorevole all'approvazione** dell'elaborato denominato **“Progetto di Bonifica del sito ubicato al km 107+180 Direzione Sud Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto ai sensi dell'Allegato 4 Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06”**, datato Febbraio 2016, a firma dell'Ing. L. Beccaccini e del Prof. M. Mattioli, trasmesso dallo Studio Mattioli S.r.l., su incarico della Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con nota del 19.02.2016, PGFC/2016/2383, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in conformità a quanto disposto dall'**art. 249** secondo le modalità previste al **punto 2. - 2° caso, lettera a) del relativo Allegato 4** al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare l'Analisi di Rischio)), nell'osservanza di **specifiche prescrizioni**, così come riportate al **punto 2.** del dispositivo della presente Determinazione;

Considerato che le principali modalità con cui verrà realizzato il sopraccitato intervento di bonifica sono di seguito illustrate:

1. l'intervento proposto (**Dig & Dump (D&D)**) consiste nella realizzazione dell'**ampliamento (allargamento e approfondimento)** dello **scavo effettuato nel 2015** in corrispondenza del punto interessato dallo sversamento del gasolio. Le **dimensioni previste del nuovo scavo da realizzare** sono stimate essere pari a circa **11,0 x 2,3 metri per una profondità pari a circa -2,5 metri da p.c.** (rif. Tavola 4 del **“Progetto di Bonifica”**), per un'area complessiva pari a circa 25 m² e un volume della nuova area di scavo pari a circa 65 m³;
2. **rimozione del terreno** potenzialmente contaminato e suo successivo conferimento ad impianto di recupero/smaltimento autorizzato. Non è previsto, al momento, il riutilizzo in sito del terreno rimosso nel corso delle attività di scavo;
3. **accertamento della qualità ambientale** mediante il prelievo di n. 1 campione di terreno in corrispondenza del **fondo e da ciascuna delle pareti dello scavo** eseguito e successiva analisi tesa alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti per il terreno rimasto in situ al termine della rimozione, per i parametri **“idrocarburi pesanti, C>12”** e **“idrocarburi leggeri, C≤12”** (rif. CSC Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
4. **ripristino** dello stato dei luoghi alle condizioni antecedenti l'incidente del 24.08.2015;

Visto, pertanto, l'elaborato progettuale di seguito specificato che si propone per l'approvazione:

- **“Progetto di Bonifica del sito ubicato al km 107+180 Direzione Sud Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto ai sensi dell'Allegato 4 Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06”**, datato Febbraio 2016, a firma dell'Ing. L. Beccaccini e del Prof. M. Mattioli, trasmesso dallo Studio Mattioli S.r.l., su incarico della Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con nota del 19.02.2016, PGFC/2016/2383;

Considerato che l'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce che con il provvedimento di approvazione del Progetto di Bonifica venga, fra l'altro, fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell'intervento, da prestare in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi (nella Regione Emilia-Romagna, in base all'art. 3 della L.R. n. 22/2000, le suddette garanzie finanziarie sono prestate a favore del Comune territorialmente competente);

Rilevato che il costo stimato per la realizzazione degli interventi di bonifica proposti, il cui computo metrico estimativo è riportato al Capitolo 8 “*Costi e tempistica dell’intervento di bonifica*” del “*Progetto di Bonifica*”, è pari a 13.460,00 Euro, si ritiene opportuno fissare l’importo della suddetta garanzia finanziaria da prestare a favore del Comune di Cesenatico, nella misura del 50% del suddetto costo, cioè pari a **6.730,00 Euro**;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo V della Parte Quarta “Bonifica di siti contaminati”;

Vista la documentazione complessivamente acquisita al PGFC/2016/6369 del 29.04.2016 e al PGFC/2016/6543 del 03.05.2016, con cui la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha fornito le attestazioni inerenti l’avvenuto versamento degli oneri previsti da Tariffario di Arpae per l’attività istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione del Progetto di Bonifica in oggetto, in riscontro a quanto richiesto dall’Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con nota PGFC/2016/3703 del 16.03.2016;

Vista la proposta di provvedimento acquisita in atti, sottoscritta dalla Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Francesca Violi e dal Responsabile della P.O. “Rifiuti-Aria”, Dr. Elmo Ricci, ove, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** ai sensi degli artt. 242, comma 7 e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in conformità a quanto disposto dall’art. 249 secondo le modalità previste dal relativo Allegato 4 (rif. punto 2. - 2° caso, lettera a)) al Titolo V della Parte Quarta del medesimo Decreto, l’elaborato denominato “*Progetto di Bonifica del sito ubicato al km 107+180 Direzione Sud Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto ai sensi dell’Allegato 4 Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06*”, datato Febbraio 2016, a firma dell’Ing. L. Beccaccini e del Prof. M. Mattioli, trasmesso con nota del 19.02.2016, PGFC/2016/2383 dallo Studio Mattioli S.r.l., su incarico della Società Autostrade per l’Italia S.p.A., in qualità di proprietario e gestore dell’area, non responsabile della potenziale contaminazione rilevata, recante la proposta relativa all’attuazione di specifici **interventi** a carico della **matrice ambientale “suolo (suolo superficiale) e sottosuolo (suolo profondo)”** afferente il sito in oggetto, atti a conseguire il **raggiungimento della conformità**, per i parametri individuati, alle **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale)** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. **di autorizzare** l’esecuzione degli interventi di bonifica proposti ai Capitoli 4, 5, 6 e 7 dell’elaborato di cui al precedente punto 1., nel rispetto delle **prescrizioni** stabilite dalla Conferenza di Servizi del 13.04.2016, di seguito riportate:
 - 2.1. la Società Autostrade per l’Italia S.p.A., direttamente o da parte di terzi appositamente delegati, dovrà provvedere a trasmettere agli Enti apposite **comunicazione** relativa alla **data di inizio delle attività di bonifica**, eventualmente corredata da un aggiornamento del cronoprogramma delle attività di bonifica riportato al Capitolo 8 “*Costi e tempistica dell’intervento di bonifica*” del “*Progetto di Bonifica*” e apposite **comunicazioni relative alle date previste per le attività di bonifica, con un preavviso di almeno 15 giorni**, per consentire ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena la programmazione delle eventuali attività di verifica e controllo. L’avvio delle tempistiche previste nel suddetto cronoprogramma si intenderà riferito alla data effettiva di inizio

lavori;

- 2.2. dovrà essere redatto il **“giornale dei lavori”** (rif. Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), descrittivo delle attività di campo e di bonifica realizzate, da tenere in cantiere a disposizione degli Enti preposti al controllo e, comunque, da trasmettere a tutti gli Enti contestualmente alla richiesta del rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica e corredato da **planimetrie in corso d’opera descrittive delle successive fasi degli interventi di bonifica** che verranno eseguiti, con particolare riferimento alla raffigurazione delle **dimensioni effettive dell’area di scavo realizzata e dei reali volumi di terreno movimentati**;
- 2.3. lo scavo che verrà realizzato in corrispondenza del sito in oggetto, durante gli eventuali periodi notturni e diurni di inattività, dovrà essere isolato dal piano cantiere e dal piano campagna e coperto mediante teli impermeabili, al fine di impedirne il contatto con le acque di origine meteorica;
- 2.4. **ai fini del collaudo degli interventi di bonifica a carico della matrice ambientale “suolo (suolo superficiale) e sottosuolo (suolo profondo)” e della restituibilità del sito** in oggetto, al termine degli interventi di bonifica che si stimano svolgersi in un arco temporale di circa **40 giorni** (rif. Tabella riportata al Capitolo 8 *“Costi e tempistica dell’intervento di bonifica”* del *“Progetto di Bonifica”*), **dovranno essere prelevati e analizzati, in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, campioni di terreno rappresentativi del fondo e delle pareti dello scavo realizzato** (si precisa, a riguardo, che la modalità di campionamento potrà essere ridefinita in campo alla luce delle condizioni sito-specifiche di scavo accertate e condivisa dal Proponente e dai tecnici di Arpae – Servizio Territoriale), al fine di accertare la conformità, per i parametri oggetto di indagine, agli obiettivi di bonifica stabiliti, costituiti dalle relative **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla **Tabella 1, Colonna B** (siti ad uso commerciale/industriale) dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l’assenza di potenziale contaminazione residua a carico del terreno. **A riguardo, Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dovrà essere avvisata con un preavviso di almeno 15 giorni.**

In particolare, i campioni da prelevare dallo scavo dovranno essere così definiti:

- **pareti corte: n. 1 campione** per ciascuna delle due pareti costituenti i lati minori del rettangolo rappresentativo dell’area di scavo;
- **pareti lunghe: n. 2 campioni** per ciascuna delle due pareti costituenti i lati maggiori del rettangolo rappresentativo dell’area di scavo. Ciascuno dei suddetti n. 2 campioni rappresenterà circa 5 metri di lunghezza della parete;
- **fondo scavo: almeno n. 2 campioni** rappresentativi del fondo dello scavo.

Tutti i campioni di terreno dovranno essere medio-compositi, formati da almeno n. 3 subcampioni ed essere rappresentativi di un’area omogenea e/o di una porzione di parete omogenea;

- 2.5. i parametri oggetto di indagine sono: **“idrocarburi pesanti, con C>12”, “idrocarburi leggeri, con C≤12”, “benzene”, “toluene”, “etilbenzene”, “xileni”, “stagno – composti organici” e lo scheletro;**
- 2.6. il prelievo e l’analisi chimica dei campioni di terreno dovranno essere effettuati secondo le procedure di riferimento previste in particolare alle sezioni *“Campionamento terreni e acque sotterranee”* e *“Metodiche analitiche”* dell’Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.7. al fine di ottenere dati confrontabili, è opportuno che le metodiche analitiche a cui fare riferimento siano preventivamente concordate con il laboratorio di Arpae - Ravenna. Si precisa, a riguardo, che saranno ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici ovvero da laboratori privati accreditati ACCREDIA;
- 2.8. i rifiuti prodotti nell’ambito dell’esecuzione degli interventi di bonifica a carico della matrice ambientale “suolo (suolo superficiale) e sottosuolo (suolo profondo)” dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.9. preso atto di quanto comunicato ai Capitoli 4 e 5 del *“Progetto di Bonifica”* proposto, si dispone che

qualora in fase di scavo venissero individuati “hot spot” di potenziale contaminazione a profondità e/o con areali maggiori di quelli previsti si dovrà procedere alla loro asportazione qualora tecnicamente fattibile con i mezzi di escavazione disponibili in cantiere al fine del conseguimento degli obiettivi di bonifica stabiliti.

Se non fosse tecnicamente possibile procedere ad ulteriori escavazioni ovvero se al termine degli interventi di bonifica proposti, alla luce degli esiti delle indagini di restituibilità, venisse accertato il persistere della situazione di potenziale contaminazione residua a carico del **suolo insaturo superficiale e/o profondo**, la Società **Autostrade per l'Italia S.p.A.**, direttamente ovvero mediante terzi appositamente delegati, dovrà comunicare tempestivamente agli Enti la nuova situazione accertata e provvedere ad **aggiornare la proposta di intervento** mediante la presentazione di apposita **Variante al Progetto di Bonifica** approvato che proponga tecnologie di bonifica alternative ovvero l'implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, da sottoporre nuovamente alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi.

Inoltre, si dispone che al termine degli interventi di bonifica l'eventuale accertamento, per i parametri oggetto di indagine, di una **situazione di potenziale contaminazione residua** riferita alle **CSC** di cui alla **Tabella 1, Colonna A** (siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà costituire memoria negli strumenti urbanistici del Comune di Cesenatico e rappresentare un **vincolo** in caso di futuri cambiamenti di destinazione d'uso dell'area oggetto degli interventi di bonifica.

Qualora, in caso contrario, gli interventi di bonifica proposti consentissero il raggiungimento della conformità alle **CSC** di cui alla **Tabella 1, Colonna A** del suddetto Allegato 5, tale condizione dovrà essere esplicitata dal Proponente in sede di richiesta di Certificazione di avvenuta bonifica, al fine della restituzione dell'area libera da vincoli;

- 2.10. per il riempimento dell'area di scavo realizzata nell'ambito delle attività di bonifica e il ripristino morfologico del sito in oggetto alle condizioni iniziali, antecedenti l'incidente autostradale del 24.08.2015, dovrà essere utilizzato **terreno naturale/materiale di provenienza certificata esterna al sito conforme alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A riguardo, dovrà essere fornito apposito **certificato** riportante l'indicazione della **quantità di terreno** utilizzata e la **dichiarazione di origine e conformità** alle suddette CSC;
- 2.11. la **richiesta di rilascio** da parte di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena **della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica**, dovrà essere presentata solo successivamente **all'avvenuto ripristino del sito in oggetto**; tale richiesta dovrà essere presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, all'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena e per conoscenza ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Cesenatico – Ufficio Ambiente e all'Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena;
- 2.12. ai **fini della restituibilità**, unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, dovrà essere trasmessa apposita **Relazione Tecnica di fine lavori**, timbrata e firmata da professionista abilitato, nella quale dovrà essere fornito riscontro a quanto di seguito riportato:
 - a. dovranno essere descritte le attività e gli interventi effettuati presso il sito in oggetto;
 - b. dovrà essere trasmessa copia del “giornale dei lavori” di cui al precedente punto 2.2. delle prescrizioni;
 - c. dovranno essere allegati i **Rapporti di prova del Laboratorio accreditato** scelto dalla Società **Autostrade per l'Italia S.p.A.** e di Arpae relativi alle verifiche analitiche eseguite sui **campioni di terreno prelevati dal fondo e dalle pareti dello scavo realizzato**, ai fini della **restituibilità**, tese alla verifica della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati ai relativi valori di **CSC** di cui alla **Tabella 1, Colonna A** ovvero **Tabella 1, Colonna B** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

- d. **dovrà** essere trasmessa la **documentazione relativa al terreno naturale/materiale di provenienza certificata esterna al sito che verrà utilizzato per il riempimento dello scavo** (denominazione materiale, caratteristiche, quantità, denominazione luogo di produzione, certificazioni/Rapporti di prova recenti attestanti la conformità alle CSC di cui alla **Tabella 1, Colonna A** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- e. dovranno essere allegati le **copie delle quarte copie dei formulari di identificazione dei rifiuti** prodotti nell'ambito degli interventi di bonifica, controfirmati per ricevimento dal destinatario, con precisazione del peso accettato a destino;
- f. dovrà essere allegata la copia dell'autorizzazione dell'impianto di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.

La documentazione sopra richiesta dovrà essere trasmessa all'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Cesenatico – Ufficio Ambiente e all'Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena;

3. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 242, comma 7, dell'art. 249 e del relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente atto costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi di bonifica approvati con l'atto stesso;
4. **di demandare** ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena l'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo, anche mediante gli eventuali sopralluoghi necessari, comprese le verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi approvati con il presente atto;
5. **di stabilire** che la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. dovrà provvedere alla presentazione **al Comune di Cesenatico (in originale)** e, per conoscenza, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti (in copia) di **idonea garanzia finanziaria** di importo pari al **50% del costo stimato degli interventi di bonifica** (rif. Capitolo 8 “*Costi e tempistica dell'intervento di bonifica*” del “*Progetto di Bonifica*”; 13.460,00 Euro), conformemente a quanto stabilito dall'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tale garanzia finanziaria dovrà essere prestata **a favore del Comune di Cesenatico** per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti, secondo le seguenti indicazioni:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare risulta essere pari a **6.730,00 Euro**;
 - b. la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere prestata, **entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto e comunque prima della data di inizio delle attività di bonifica** (rif. precedente punto 2.1. delle prescrizioni), utilizzando **lo schema di fidejussione riportato in allegato alla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2218/2015** (rif. “Allegato parte integrante – 13”) e costituente l'**Allegato 1 al presente atto**, secondo una delle seguenti modalità alternative e precisamente:
 - fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi;
 - polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
 - c. la **validità della garanzia finanziaria** dovrà essere pari alla **durata prevista per la realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati** con il presente provvedimento (**40 giorni**), **maggiorata di un anno**, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica. Tale garanzia potrà essere svincolata successivamente al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica attestante il completamento degli interventi di bonifica conformemente al Progetto di Bonifica approvato con il presente atto;
6. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
7. **di dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la Responsabile del Procedimento,

Dr.ssa Francesca Viroli e il Responsabile della P.O. “Rifiuti-Aria”, Dr. Elmo Ricci, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

8. di dare atto, altresì, che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

9. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

10. di trasmettere il presente atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:

- alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- ad Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti;
- ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;
- al Comune di Cesenatico – Ufficio Ambiente;
- all'Azienda USL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena;
- alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazione e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

Premesso che:

1) la Società domiciliata inC.F...../p. I.V.A., in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento del (Comune/Città Metropolitana di Bologna/ARPA-E /Regione/Ministero)..... ad eseguire l'intervento di del sito ubicato in località del/i Comune/i di, ai sensi del D. Lgs n. 152/2006;

2) il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di Euro.....pari al % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3) la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) art. 1 della Legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

4) è denominato Ente garantito

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art.1- Costituzione della garanzia

La sottoscritta

Azienda di Credito, di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro - tempore sig.,

oppure

Società di Assicurazione....., autorizzata con provvedimento n.....del....., al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di, Via.....(cod. fiscale:..... /partita I.V.A.....),

con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. , si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2. Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione e accettazione dell'Ente garantito.

Art. 3. Calcolo del premio.

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4. Escussione della garanzia.

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente garantito, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 del Codice Civile.

Art. 5. Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla presente garanzia.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art.6. Durata della garanzia.

Il presente contratto ha una durata di (mesi, anni), pari ai termini previsti per la realizzazione degli interventi autorizzati con il provvedimento di cui al punto 1) delle premesse, maggiorata di un anno, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica.

L'efficacia del presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito corrispondente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Ente responsabile del procedimento di Bonifica, come disposto dall'art. 248 comma 3 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce "...La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7...".

Art. 7. Svincolo della garanzia

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società l'originale della garanzia prestata unitamente a copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art.8. Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 10. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione/polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fideiussione/polizza stessa.

Art. 11. Foro competente.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.